



**Al Collegio dei Revisori dei Conti
dell'A.R.P.A. Basilicata**

in persona del Presidente p.t.

dott. Marco Montatori

Pec: marcomontatori@pec.it

Oggetto: Relazione illustrativa - tecnico - finanziaria concernente la determinazione definitiva dei fondi contrattuali dell'area Comparto Sanità - Anno 2020 e loro destinazione, nonché la costituzione provvisoria e ripartizione delle risorse disponibili con attivazione di Incarichi di funzione organizzativa, PEO 2021 e determinazione del valore del buono pasto - Anno 2021. RICHIESTA ESPRESSIONE DI PARERE - art. 40 bis, comma 1, del D.Lgs. n.165/2001.

Visti e richiamati:

- l'art. 40 bis, comma 1, del D.Lgs. n. 165/2001, il quale dispone che: *"il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio e quelli derivanti dall'applicazione delle norme di legge, con particolare riferimento alle disposizioni inderogabili che incidono sulla misura e sulla corresponsione dei trattamenti accessori è effettuato dal collegio dei Revisori dei Conti ..."*;
- gli artt. 80 e 81 del CCNL Comparto Sanità - triennio 2016/2018, sottoscritto il 21 maggio 2018;

Richiamata la Circolare n. 25 del 19/07/2012 - prot. n. 64981 - del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria dello Stato;

si espone

la Relazione illustrativa e tecnico - finanziaria ad oggetto:

- la determinazione definitiva dei Fondi contrattuali Anno 2020 con indicazione della relativa ripartizione;
- la costituzione provvisoria dei fondi contrattuali Anno 2021;
- la ripartizione delle risorse disponibili con relativa destinazione tra gli istituti contrattuali;
- regolamento e criteri per il conferimento degli incarichi di funzione organizzativa;
- regolamento e criteri per l'assegnazione PEO 2021;
- rideterminazione del valore buono pasto.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
Avv. Antonio Tisci

SEZIONE I - Illustrazione degli aspetti procedurali, sintesi del contenuto dell'accordo.

Data di sottoscrizione dell'Accordo		Anno 2020: 23.10.2020; Anno 2021: 18.11.2021
Periodo temporale di vigenza		2020 Definitivo. 2021 Provvisorio
Composizione della delegazione trattante		<p>Parte Pubblica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Avv. Antonio Tisci, Direttore Generale; - D.ssa Maria Fasano dell'Ufficio di Segreteria Direzionale; - Arch. Adriana Bianchini Dirigente dell'Ufficio Organizzazione, Patrimonio e Valorizzazione Risorse Umane ; - Dott. Claudio Dresda dell'Ufficio Organizzazione, Patrimonio e Valorizzazione Risorse Umane; <p>Organizzazioni sindacali ammesse alla contrattazione (sigla) (CGIL FP – CISL FPS – UIL FPL – FSI); RSA (Componente UIL FPL – FSI); RSU (Componente: CGIL FP - CISL FPS – UIL FPL – FSI);</p> <p>Organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo (CGIL FP – UIL FPL); RSA (Componente UIL FPL - CISLFPS - FSI); RSU (Componente CGIL FP - CISL FPS - UIL FPL - FSI):</p>
Soggetti destinatari		PERSONALE NON DIRIGENTE di ARPA Basilicata.
Materie trattate dal contratto integrativo (descrizione sintetica)		Determinazione definitiva dei fondi contrattuali anno 2020, costituzione provvisoria dei fondi contrattuali anno 2021, ripartizione delle risorse disponibili anno 2021, criteri e graduazione per gli Incarichi di Funzione Organizzativa, criteri per l'assegnazione PEO 2021 e determinazione valore buono pasto .
Rispetto dell'iter adempimenti procedurale e degli atti propedeutici e successivi alla contrattazione	Intervento dell'Organo di controllo interno. Allegazione della Certificazione dell'Organo di controllo interno alla Relazione illustrativa.	<p>Il controllo sulla compatibilità dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio verrà effettuato dal Collegio dei Revisori dei Conti dell'A.R.P.A. Basilicata, in occasione della prossima visita. (La certificazione positiva del predetto consentirà la trasformazione della pre-intesa in accordo definitivo da pubblicarsi a norma di legge).</p> <p>L'Organo di controllo <u>non</u> ha effettuato rilievi in merito alle materie trattate sopra specificate.</p>
	Attestazione del rispetto degli obblighi di legge che in caso di inadempimento comportano la sanzione del divieto di erogazione della retribuzione accessoria	<p>Con deliberazione n. 11 del 01/02/2021, l'A.R.P.A. Basilicata ha adottato il Piano della performance previsto dall'art. 10 del D.Lgs. n.150/2009.</p> <p>Con deliberazione n. 42 del 31/03/2021, l'A.R.P.A. Basilicata ha adottato il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e il Piano Triennale per la Trasparenza e l'Integrità previsto dall'art. 11, comma 2, del D.Lgs. n.150/2009.</p> <p>È stato assolto l'obbligo di pubblicazione di cui ai commi 6 e 8 dell'art. 11 del D.Lgs. n.150/2009.</p> <p>La Relazione della Performance, in fase di elaborazione, verrà trasmessa al termine del primo semestre di valutazione 2021, all'OIV, ai sensi dell'articolo 14, comma 6. del D.Lgs. n. 150/2009.</p>

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Modulo 2

Illustrazione dell'articolato del contratto

(Attestazione della compatibilità con i vincoli da norma di legge e di contratto nazionale – modalità di utilizzo delle risorse accessorie – risultati attesi – altre informazioni utili)

Art. 1 - Illustrazione del contratto integrativo.

a) Determinazione definitiva dei fondi contrattuali - Anno 2020.

A seguito delle trattative intervenute nel corso dell'anno 2020 tra la delegazione di parte pubblica e la delegazione di parte sindacale (cfr. DDG nn. 160/2020), si è addivenuti alla ripartizione definitiva dei fondi contrattuali dell'area del Comparto costituiti e determinati nei seguenti importi:

Fondo Condizioni di Lavoro ed incarichi	€ 231.219,28
Fondo Premialità e Fasce	€ 573.981,00.
Totale fondo - Anno 2020	€ 805.200,28

Nella determinazione provvisoria dei fondi 2020, l'Agenzia ha tenuto conto e conseguentemente applicato il limite di spesa previsto dall'art. 23 del D.Lgs 75/2017, esclusi gli incrementi di parte stabile derivanti dagli incrementi contrattuali sulle fasce economiche retributive per effetto della sottoscrizione del CCNL 2016.2018, come stabilito dall'art. 11, co. 1, lett. a), del D.L. D.L. 135/2018.

Inoltre, nella determinazione provvisoria dei fondi 2020 (cfr. DDG n. 34/2019), l'Agenzia ha provveduto ad incrementare (per la somma di € 1.552,59) le risorse, relative al Fondo condizioni di lavoro ed incarichi, dell'importo della RIA del personale cessato nell'anno 2018, in attesa che la Ragioneria dello Stato, con propria Circolare, intervenisse a chiarire se detti incrementi contrattuali (pur previsti specificamente dal CCNL 2016-2018) soggiacevano o meno nel limite di spesa di cui al citato art. 23 del D.Lgs. 75/2017. Pertanto, in via prudenziale, la predetta somma è stata cautelativamente accantonata e non spesa.

Allo stato, pur non essendoci stati interventi normativi e/o Circolari chiarificativi, l'orientamento condiviso dagli operatori seguito è stato quello di assoggettare anche la RIA al limite di spesa di cui all'art. 23 del D.Lgs. 75/2017; pertanto, in questa sede, trattandosi di costituzione definitiva dei fondi 2019, la somma di € 1.552,59 va espunta dal Fondo Condizioni di Lavoro ed Incarichi.

Fondi contrattuali definitivamente determinati - Anno 2020

Fondo Condizioni di Lavoro ed incarichi	€ 231.219,28
Fondo Premialità e Fasce	€ 573.981,00.
Totale fondo - Anno 2020	€ 805.200,28

Riguardo, invece, al nuovo limite di spesa dei fondi contrattuali, previsto dall'art. 33 del D.L. 34/2019, convertito in Legge n. 56/2019, la cui applicazione è stata demandata al DPCM del 03.09.2019 e segnatamente all'art. 1 del citato decreto, non è stata effettuata alcun aumento e/o decurtazione delle risorse decentrate, poiché il personale in servizio al 31.12.2018 è diminuito significativamente rispetto a quello al 31.12.2020; pertanto seguendo il Parere MEF - Prot. 12454 del 15.01.2021, l'ammontare dei fondi 2020 è pari alla determinazione delle risorse consolidate e certificate dai revisori nell'anno 2016 (riportato nell'anno 2017), esclusi gli aumenti contrattuali di cui al CCNL 2016-2018 per effetto dell'art. 11 D.L. 135/2018 convertito nella Legge n 12/2019.

Destinazione risorse e relativo riparto risorse.

Per quanto concerne la destinazione delle risorse decentrate dei fondi innanzi evidenziati, la delegazione trattante, nel corso dell'anno 2020, ferme le risorse di parte stabile, ha provveduto a ripartire le somme della sola parte variabile per l'applicazione dei seguenti istituti:

a) Fondo Condizioni di lavoro ed incarichi - Parte fissa

- IQP: € 109.387,46;
- Assegni ad personam: € 2.2443,74;
- IPG: € 1.446,00;
- Indennità di Funzione (ex PO): € 57.061,00;

b) Fondo Condizioni di lavoro ed incarichi - Parte variabile

- Pronta disponibilità: € 26.000,00;
- Straordinario: € 12.000;

a)Fondo Premialità Fasce - Parte Fissa

- Fasce retributive: € 344.690,03

b) Fondo Premialità e Fasce - Parte variabile

- Produttività: € 229.290,07.

b) -Costituzione Fondi Provvisori Anno 2021.

Per la costituzione dei fondi provvisori 2021, occorre partire dall'ammontare delle risorse così come determinati definitivamente nell'anno 2020.

Ciò premesso, richiamando l'art. 33 del D.L. 34/2019, convertito in Legge n. 56/2019, secondo il quale il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018, tuttavia, il DPCM di attuazione del 03.09.2019, oltre a stabilire la

decorrenza della nuova disposizione dal 01.01.2020, stabilisce che per le regioni la diminuzione del numero dei dipendenti in servizio successivamente al 31.12.2018, non deve determinare alcun taglio del fondo, mentre l'aumento deve essere accompagnato da un incremento in misura proporzionale delle risorse destinate al salario accessorio.

Questo criterio è stato confermato anche dal Parere MEF – RGS Prot. 124 del 15.01.2021 e da ultimo Corte dei Conti – Sezione Controllo per la Regione Campania – deliberazione n. 23/2021, specificando che laddove il numero dei dipendenti è diminuito rispetto all'anno 2018 non è possibile scendere al di sotto del valore soglia del trattamento accessorio del 2016, poiché il vincolo disciplinato dell'art. 23, co. 2, del d.lgs 75/2017 non deve essere più considerato come valore assoluto da prendere a riferimenti bensì come il limite minimo inderogabile, al di sotto del quale non è possibile riconoscere il trattamento accessorio.

Nel caso dell'Arpab, vi è stata una diminuzione del rispetto al personale in servizio di al 31.12.2018; pertanto, non operando la normativa richiamata, il fondo dell'area del comparto va confermato nell'ammontare dell'anno 2020, ricompreso dunque nel limite di spesa sancito dall'art. 23 del D.Lgs n. 75/2017:

FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI 2021	
Fondo 2020	231.219,28
Art. 80, co. 3, lett. a), € 91,00 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 incremento già operato nell'anno 2019	0,00 €
Art. 80, co. 3, lett. b) incrementi determinati secondo le Linee di Indirizzo Regionali – Somme regionali non attribuite	0,00 €
Art. 80, comma 3 lett. c) (RIA cessati 2020, in misura intera in ragione d'anno)	+ 2.195,31 €
Limite di spesa ex art. 23 del D.Lgs 75/2017.	- 2.195,31 €
Limite di spesa ex art. 33 del DL 33/2019, conv. in Legge 56/2019	0,00 €
Valore Fondo condizioni di lavoro e incarichi 2021	231.219,28 €

FONDO PREMIALITA' E FASCE 2021	
Fondo 2020	573.981,00 €
Art. 81, co. 4, lett. a), incremento risorse regionali	0,00 €

Art. 81, co. 4, lett. b), risorse derivanti applicazione ex art. 43 L 449/1997	0,00 €
Art. 81, co. 4, lett. c), risorse derivanti delle quote di risparmi ex art. 16 DL 98/2011	0,00 €
Art. 81, co. 4, lett. d), risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge	0,00 €
Art. 81, co. 4, lett. e), ratei di RIA del personale cessato dal servizio l'anno precedente;	+ 951,71 €
Limite di spesa ex art. 23 del D.Lgs n. 75/2017.	-951,71 €
Limite di spesa ex art. 33 del D.L. n. 33/2019, conv. in Legge n.56/2019	0,00
Valore fondo premialità e fasce 2018	573.981,00 €

TOTALE VALORE FONDI 2021	805.200,28 €
---------------------------------	---------------------

c) Progressioni Orizzontali 2021:

A seguito delle trattative intervenute tra la delegazione di parte datoriale e le OOSS del personale del Comparto, si è addivenuti, in data 18.11.2021 (prot. n. 17619 del 22.11.2021) - bozza di Accordo PEO 2021 che si allega -, alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo stralcio integrativo riguardante le Progressioni Economiche Orizzontali anno 2021.

Nello specifico, la delegazione trattante ha riservato le risorse economiche da desinare alle progressioni economiche di che trattasi, individuando la somma complessiva massima di spesa pari ad € 23.127,23 come specificato nell'art. 2 cui si rimanda, convenendo sui criteri selettivi con l'accordo sindacale del 18.11.2021.

L'accordo per le progressioni economiche orizzontali 2021, unitamente all'avviso è stato poi trasmesso preventivamente alle OOSS con nota Prt.G. n. 18596 del 09/12/2021, tenuto conto delle risorse economiche destinate dalla delegazione trattante del 18.11.2021, dei criteri già approvati dell'agenzia nell'anno 2016, adottati per le PEO 2020 e rimodulati per le PEO 2021.

In ordine alla compatibilità con i vincoli di legge e di contratto, il prefato accordo è stato predisposto in ossequio alle previsioni normative previste dal CCNL Comparto Sanità e dalla legislazione nazionale compatibilmente con i vincoli legislativi stabiliti in materia di spesa pubblica.

Nello specifico, si è tenuto conto dell'art. 8, comma 5, lett. c) del CCNL del 21.05.2018 che demanda alla contrattazione integrativa aziendale i criteri per la definizione delle procedure delle progressioni economiche, dell'art. 81, comma 6, lettera c) del CCNL del 21.05.2018 che destina tra le altre finalità le risorse di cui al Fondi di Premialità e fasce, al netto delle somme non utilizzabili, in quanto destinate alla copertura dei differenziali retributivi del personale che abbia conseguito la progressione economica

in anni precedenti, nonché a lordo delle medesime somme nuovamente utilizzabili a seguito di cessazione dello stesso personale all'attribuzione selettiva di nuove fasce retributive e conseguente copertura dei relativi differenziali retributivi con risorse certe e stabili, dell'art. 35 CCNL 07.04.1999 che disciplina il sistema della progressione economica orizzontale, da intergere in sede di contrattazione integrativa aziendale, prevedendo che l'attribuzione della fascia economica successiva debba necessariamente conseguire ad una procedura selettiva idonea a dare riconoscimento ai risultati ottenuti, apprese prestazioni rese con più elevato arricchimento professionale, all'impegno ed alla qualità delle prestazione individuale, dell'art. 3 CCNL 10.04.2008 che prevede che ai fini della progressione economica orizzontale i dipendenti devono essere in possesso del requisito di un periodo minimo di permanenza nella posizione economica in godimento pari a 24 mesi, dell'art. 23 del D.Lgs. n. 150/2009 che testualmente dispone: *Le amministrazioni pubbliche riconoscono selettivamente le progressioni economiche di cui all'art. 52, comma 1 bis, del D.Lgs. 165/2001, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integrativi di lavoro e nei limiti delle risorse disponibili. Le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, in relazione allo sviluppo delle competenze professionali ed ai risultati individuali e collettivi rilevati dal sistema di rilevazione.*

In ordine alla normativa vigente in materia di contenimento della spesa pubblica , l'accordo ha tenuto altresì conto della Circolare MEF - RGS n. 15 del 16 maggio 2019 avente ad oggetto: *"Il conto annuale 2018 - rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165"*, secondo cui la quota di personale interessato alla procedura selettiva deve essere limitata ad una quota "limitata" e quindi non maggioritaria (non superiore al 50%) delle platea dei potenziali beneficiari, ai sensi di quanto previsto dal sopra richiamato art. 23 del D.Lgs. 150/2009, nonché dei pareri del Dipartimento della Funzione Pubblica - prot. 7259 del 05.02.2014 -, del MEF- RGS - prot 17635 del 27.02.2014 - dell'ARAN - prot 6400 del 15.04.2014 e, da ultimo, della Circolare MEF - RGS n. 16 del 15 giugno 2020 relativa al Conto annuale 2019, con cui è stato precisato che le progressioni economiche orizzontali non possono avere decorrenza anteriore al 1 gennaio dell'anno di sottoscrizione dell'accordo integrativo decentrato-

d) Incarichi di funzione organizzativa 2021:

A seguito delle trattative intervenute tra la delegazione di parte datoriale e le OOSS del personale del Comparto, si è addivenuti, in data 18.11.2021 - bozza di Accordo Incarichi di funzione organizzativa che si allega -, alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo stralcio integrativo riguardante conferimento e revoca incarichi di funzione organizzativa.

Nello specifico, la delegazione trattante ha riservato le risorse economiche da destinare agli incarichi di che trattasi, individuando la somma complessiva massima di spesa pari ad € **40.000,00**, convenendo sui criteri selettivi con l'accordo sindacale del 18.11.2021.

L'accordo per gli incarichi di organizzazione, unitamente all'avviso è stato poi trasmesso preventivamente alle OOSS con nota Prt.G. n. 18596 del 09/12/2021, tenuto conto delle risorse economiche destinate dalla delegazione trattante del 18.11.2021.

In ordine alla compatibilità con i vincoli di legge e di contratto, il prefato accordo è stato predisposto in ossequio alle previsioni normative previste dal CCNL Comparto Sanità e dalla legislazione nazionale compatibilmente con i vincoli legislativi stabiliti in materia di spesa pubblica.

e) Determinazione del valore del buono pasto.

In sede decentrata, la Delegazione trattante del Comparto ha convenuto che in relazione al valore del buono pasto, le parti concordano riconoscendo quale valore dello stesso € 6,32, ciò in forza del valore massimo consentito pari a € 7,00 e detratto 1/5 a carico del lavoratore come prevista dal Comparto Sanità.

Art. 2 - Quadro di sintesi delle risorse Fondi anno 2020 utilizzate al 31.07.2021 e delle relative modalità.

La spesa sostenuta in relazione agli istituti contrattuali utilizzati dal personale del Comparto nell'anno 2020 ed incidenti sui fondi contrattuali vengono di seguito rappresentati:

Fondo premialità e fasce 2020	573.981,00 €		
Descrizione voce di spesa	Spesa stanziata	Spesa sostenuta al 31.07.2021	RESIDUO
Fasce retributive		324.862,74	19.827,29 €
Produttività	229.290,97	- €	229.290,97€
TOTALE RESIDUO NON SPESO (al 31.07.2021)			249.118,26 €
Fondo condizioni di lavoro e incarichi 2020	231.219,28 €		
Descrizione voce di spesa	Spesa stanziata	Spesa sostenuta al 31.07.2021	RESIDUO
Indennità di funzione P.O.	57.061,00 €	37.371,07€	+19.689,93 €
I.Q.P.	109.387,46 €	88.144,36€	+21.243,10 €
Assegni ad <i>personam</i>	2.443,74 €	2.443,74 €	0,00 €
I.P.G.	1.446,00 €	843,50 €	0,00 €
Pronta disponibilità	26.000,00 €	26.267,13 €	- 267,13 €
Straordinario	12.000,00 €	16.367,77 €	- 4.367,77 €
Residuo non utilizzato			+36.298,13
TOTALE RESIDUO FONDI ANNO 2020			308.899,97 €

Ferma l'attribuzione dei compensi della produttività 2019, pari alla somma stanziata di € 229.290,97, a conclusione del ciclo della Performance, il residuo dei fondi contrattuali dell'anno 2020 pari ad € 308.899,97 andranno a sommarsi alle risorse al Fondo Premialità e fasce in virtù di quanto previsto dall'art. 81, co. 7, del CCNL Comparto Sanità 2016-2018.

B) Quadro di sintesi delle risorse Fondi anno 2021 delle relative modalità - PEO 2021.

Per l'individuazione delle risorse da destinare alle PEO si è tenuto conto della consistenza dei fondi, nella loro ripartizione per istituti contrattuali, nei termini che seguono:

- a) Fondo condizioni di lavoro ed incarichi € 231.219,28:
 - Incarichi di funzione € 57.061,00;
 - Indennità di Polizia Giudiziaria € 1.446,00;
 - Indennità di Qualifica professionale € 109.387,46
 - Assegni ad personam € 2.443,78;
 - Indennità di reperibilità € 26.000,00;
 - Lavoro straordinario € 12.000,00 (+ 4.000,00) = 16.000,00;
 - Residuo non ancora ripartito € 22.881,04 (- 4.000,00) = 18.881,04.
- b) Fondo premialità e fasce € 573.981,00 + 41.621,28 (residui fondi anno 2019)
 - Fasce economiche € 313.855,70;
 - Premialità organizzativa ed individuale € 229.290,97;
 - Residuo fondo contrattabile € 30.834,33;
 - Residuo parte variabile rinveniente dai fondi 2019 € 41.621,28.

Nell'ambito delle risorse residue del Fondo Premialità e Fasce sono state destinati dalla contrattazione integrativa le risorse di € 23.127,23 alle PEO 2021. Nel limite massimo del predetto importo saranno poi destinate per il 50% del personale avente possibilità di concorrere al conseguimento della progressione nell'anno 2021.

Trattasi di risorse che hanno il carattere della certezza e stabilità, l'Agenzia ha provveduto a quantificare le risorse disponibili per le progressioni economiche nei termini che seguono:

Risorse stabili e certe già destinate al personale del Comparto e non contrattabile	€ 491.901,00
Risorse stabili e certe utilizzabili per l'attribuzione delle Progressioni Economiche Orizzontali	€ 23.127,23
Risorse presuntive da destinare alle PEO 2020 corrispondenti al 50% del personale avente titolo a partecipare alla procedura selettiva nel corso dell'anno 2020	€ 23.127,23

La delegazione trattante ha destinato all'attivazione delle PEO 2021 l'importo massimo di € 23.127,23, trattandosi di risorse rivenienti dalla parte stabile dei fondi, che tuttavia saranno spendibili solo per il 50% del Personale avente titolo a poter partecipare alla procedura selettiva in discussione e che non sarà più disponibile alla contrattazione integrativa perché diverrà parte stabile del fondo di premialità e fasce.

Per quanto concerne l'incremento delle risorse per gli incarichi di funzione organizzativa, la contrattazione ha utilizzato l'importo di parte stabile già destinato al predetto istituto, come in appresso specificato:

c) Quadro di sintesi delle risorse Fondi anno 2021 delle relative modalità - Incarichi di funzione organizzativa.

Per l'individuazione delle risorse da destinare agli incarichi di funzione organizzativa si è tenuto conto della consistenza dei fondi, nella loro ripartizione secondo quanto sopra specificato, destinando ai fini della loro attivazione € 40.000,00.

Art.3 - Effetti abrogativi impliciti.

Non pertinente

Art.4 - Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con le previsioni in materia di meritocrazia e premialità ai fini della corresponsione degli incentivi per la performance individuale e organizzativa.

L'erogazione della quota individuale a titolo di premialità spettante al personale del Comparto è commisurata e condizionata, in piena coerenza con il D.Lgs. n. 150/09, alle effettive risorse finanziarie disponibili sopra specificate, alla conclusione del procedimento di valutazione operata dall'Organismo indipendente di Valutazione, al positivo raggiungimento degli obiettivi predeterminati all'inizio dell'anno e al grado percentuale degli obiettivi raggiunti;

Art. 5 - Illustrazione e specifica attestazione della coerenza con il principio della selettività delle progressioni economiche finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa - PEO.

In merito ai criteri selettivi, la delegazione trattante ha richiamato quelli già contrattati in sede sindacale precedentemente dall'Agenzia per l'attivazione delle PEO 2016 e 2017. I criteri sono stati ripresi nell'accordo e nell'avviso trasmesso alle OOSS con nota Prt.G. n. 18907/2020 - U - 30/10/2020- che si allega -, tenuto conto dall'Accordo approvato in data 20.05.2016 con DDG n. 253/2016, come integrato dall'accordo sindacale del 21.09.2017 (DDG n. 303/2017), nonché utilizzato anche per le PEO 2019 - giusta DDG n. 363/2019.

In particolare, gli accordi innanzi citati sono stati predisposti in linea con le previsioni selettive richiesti dalle disposizioni vigenti ed in particolare dall'art. 35 CCNL 07.04.1999, dall'art. 3 CCNL 10.04.2008, dall'art. 23 del D.Lgs. n. 150/2009 e ss.mm.ii.

Inoltre, sempre al fine di garantire il principio di selettività richiesto delle disposizioni innanzi citate, l'accordo e il relativo avviso sono stati predisposti tenuto conto anche della Circolare MEF - RGS n. 15 del 16 maggio 2019 avente ad oggetto: "Il conto annuale 2018 - rilevazione prevista dal titolo V del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165", secondo cui la quota di personale interessato alla procedura selettiva deve essere limitata ad una quota "limitata" e quindi non maggioritaria (non superiore al 50%) delle platee dei potenziali beneficiari.

Nel merito dei criteri selettivi contrattati in sede decentrata, l'Agenzia ha tenuto conto altresì della Nota del Dipartimento della Funzione Pubblica n. 44366 - P - 04/07/2019, secondo la quale l'esperienza professionale, quale criterio individuato per le progressioni economiche, non può coincidere con la mera valutazione dell'anzianità di servizio o con riconoscimenti puramente formali.

Art. 6 - Illustrazione dei risultati attesi dalla sottoscrizione del contratto integrativo, in correlazione con gli strumenti di programmazione gestionale.

La destinazione delle risorse disponibili è stata finalizzata alla remunerazione degli istituti rispondenti alle finalità e necessità organizzative dell'Agenzia per meglio ottemperare alle attività di programmazione. Per tal guisa in sede di contrattazione si è condivisa l'appostazione delle risorse disponibili sul Fondo Particolari Condizioni, con la destinazione di risorse agli incarichi di funzione organizzativa.

Art. 7 - Altre informazioni. - Nulla da esporre.

LA RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

- Modulo I -

La costituzione del Fondo per la contrattazione integrativa

Per la costituzione dei fondi provvisori 2021, occorre partire dall'ammontare delle risorse così come determinati definitivamente nell'anno 2020:

Fondo Condizioni di Lavoro ed incarichi	€ 231.219,28
Fondo Premialità e Fasce	€ 573.981,00.
Totale fondo - Anno 2020	€ 805.200,28

Nella determinazione provvisoria dei fondi 2021, come per l'anno 2020, gli stessi soggiacciono al limite di spesa previsto dall'art. 23 del D.Lgs. 75/2017, esclusi gli incrementi di parte stabile derivanti dagli incrementi contrattuali sulle fasce economiche retributive per effetto della sottoscrizione del CCNL 2016.2018, come stabilito dall'art. 11, co. 1, lett. a), del D.L. D.L. 135/2018.

Ciò premesso, richiamando l'art. 33 del D.L. 34/2019, convertito in Legge n. 56/2019, secondo il quale il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018, tuttavia, il DPCM di attuazione del 03.09.2019, oltre a stabilire la decorrenza della nuova disposizione dal 01.01.2020, stabilisce che per le regioni la diminuzione del numero dei dipendenti in servizio successivamente al 31.12.2018, non deve determinare alcun taglio del fondo, mentre l'aumento deve essere accompagnato da un incremento in misura proporzionale delle risorse destinate al salario accessorio.

Nel caso dell'Arpab, vi è stata una diminuzione del rispetto al personale in servizio di al 31.12.2018; pertanto, non operando la normativa richiamata il fondo dell'area del comparto va confermato nell'ammontare dell'anno 2020, ricompreso dunque nel limite di spesa sancito dall'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017:

FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI 2021	
Fondo 2020	231.219,28
Art. 80, co. 3, lett. a), € 91,00 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 incremento già operato nell'anno 2019	0,00 €
Art. 80, co. 3, lett. b) incrementi determinati secondo le Linee di Indirizzo Regionali – Somme regionali non attribuite	0,00 €
Art. 80, comma 3 lett. c) (RIA cessati 2018, in misura intera in ragione d'anno)	+ 2.195,31 €
Limite di spesa ex art. 23 del D.Lgs. 75/2017.	- 2.195,31 €
Limite di spesa ex art. 33 del DL 33/2019, conv. in Legge 56/2019	0,00 €
Valore Fondo condizioni di lavoro e incarichi 2021	231.219,28 €

FONDO PREMIALITA' E FASCE 2021	
Fondo 2020	573.981,00 €

Art. 81, co. 4, lett. a), incremento risorse regionali	0,00 €
Art. 81, co. 4, lett. b), risorse derivanti applicazione ex art. 43 L 449/1997	0,00 €
Art. 81, co. 4, lett. c), risorse derivanti delle quote di risparmi ex art. 16 DL 98/2011	0,00 €
Art. 81, co. 4, lett. d), risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge	0,00 €
Art. 81, co. 4, lett. e), ratei di RIA del personale cessato dal servizio l'anno precedente;	+ 951,71 €
Limite di spesa ex art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017.	- 951,71 €
Limite di spesa ex art. 33 del D.L. n. 33/2019, conv. in Legge n.56/2019	0,00
Valore fondo premialità e fasce 2021	573.981,00 €

TOTALE VALORE FONDI 2021	805.200,28 €
---------------------------------	---------------------

Sezione I - Risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità

-Fondo Condizioni di Lavoro ed incarichi:

- Indennità di qualifica Professionale € 109.387,46;
- Assegni ad personam € 2.443,74;
- Indennità di Polizia Giudiziaria € 1.446,00;
- Indennità di Funzione (ex PO) € 57.061,00

-Fondo Premialità e Fasce:

- Fasce Economiche € 321.562,80

Sezione II - Risorse variabili

-Fondo Condizioni di Lavoro ed incarichi:

- Pronta disponibilità, Straordinario € 38.000,00

-Fondo Premialità e Fasce:

- Produttività € 229.290,97;
- Residuo contrattabile € 30.834,33;
- Residuo Fondi 2019 € 102490,08.

Sezione III - Decurtazioni del Fondo

Per l'anno 2020, la decurtazione dei fondi è avvenuta secondo quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017, escluso gli incrementi contrattuali derivanti dal CCNL 2016-2019 sulle fasce economiche come previsto dall'art. 11, comma 1, lett. a) del D.L. n. 135 del 14.12.2018 (GU del 14.12.2018).

Per l'anno 2021, si è tenuto conto del solo limite dell'art. 23 del D.Lgs. 75/2017. Ancorché l'Arpab è stata interessata, ed ha ad oggi, personale inferiore rispetto a quello in servizio al 31.12.2018, la diminuzione richiamata dal sopra citato art. 33 non trova applicazione per effetto del DPCM del 03.09.2020.

Sezione IV - Sintesi della costituzione del Fondo sottoposto a certificazione:

- a) *Totale risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità:*
- | | |
|--|---------------------|
| Fondi condizioni di lavoro ed incarichi: | € 170.338,20; |
| Fondo Premialità e Fasce: | € 321.562,80 |
| <i>Totale</i> | <i>€ 491.900,80</i> |
- b) *Totale risorse variabili sottoposto a certificazione:*
- | | |
|---|---------------------|
| - Fondo Condizioni di lavoro ed incarichi | € 60.881,08 |
| - Fondo Premialità e Fasce | € 260.125,30 |
| <i>Totale</i> | <i>€ 321.006,38</i> |
- c) *Totale Fondo sottoposto a certificazione:* **€ 805.200,28**

Sezione V - Risorse temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Nulla da esporre

- Modulo II -

Definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa

Sezione I - Destinazioni non disponibili alla contrattazione integrativa o comunque non regolate specificamente dal Contratto Integrativo sottoposto a certificazione.

Nulla da esporre.

Sezione II - Destinazioni specificamente regolate dal presente accordo Contratto Integrativo (Ipotesi di accordo)

Nulla da esporre.

Sezione III - (eventuali) Destinazioni ancora da regolare

Nulla da esporre

Sezione IV - Sintesi della definizione delle poste di destinazione del Fondo per la contrattazione integrativa sottoposto a certificazione

La definizione delle poste di destinazione del fondo sono state dettagliate nel modulo 3 della presente relazione.

Sezione V - Destinazioni temporaneamente allocate all'esterno del Fondo

Nulla da esporre

Sezione VI - Attestazione motivata, dal punto di vista tecnico-finanziario, del rispetto di vincoli di carattere generale

- a) attestazione motivata del rispetto di copertura delle destinazioni di utilizzo del Fondo aventi natura certa e continuativa con risorse del Fondo aventi carattere di certezza e stabilità.

Ai fini della certificazione in merito alla destinazione del Fondo aziendale oggetto del presente accordo, si attesta la copertura delle destinazioni di utilizzo del fondo stesso aventi natura certa e continuativa con risorse del fondo fisse aventi carattere di certezza e stabilità. Si attesta che l'istituto della PEO, di natura certa e continuativa, oggetto dell'ipotesi di accordo sottoposto a certificazione, è alimentato dal fondo premialità e fasce mediante risorse aventi carattere di certezza e stabilità, rivenienti dal differenziale del personale beneficiario di PEO già acquisite e cessato. Mentre l'istituto degli incarichi di funzione organizzativa è alimentato dal fondo Condizioni di lavoro ed Incarichi, mediante risorse aventi carattere di certezza e stabilità

- b) attestazione motivata del rispetto del principio di attribuzione selettiva di incentivi economici.

Gli incentivi economici determinati dal fondo di produttività, verranno erogati sulla base degli obiettivi assegnati dal piano della performance (ex DDG n. 146/2016, che definisce criteri e modalità).

Per l'anno 2021 sono stati definiti gli obiettivi da assegnarsi alle varie strutture aziendali - DDG n. 130/2021.

- c) attestazione motivata del rispetto del principio di selettività delle progressioni di carriera finanziate con il Fondo per la contrattazione integrativa (Progressioni orizzontali)

Si attesta che l'accordo concernente le PEO 2021 è in linea con le previsioni contrattuali e normative, subordina il passaggio alla posizione economica superiore al

superamento di un'apposita procedura selettiva sulla base dei criteri definiti in sede sindacale dall'Agenzia.

- Modulo III -

Schema generale riassuntivo del Fondo per la contrattazione integrativa e confronto con il corrispondente Fondo certificato dell'anno precedente

(Modulo I - Costituzione del Fondo e Modulo II - Definizione delle poste di destinazione del Fondo)

Le Aziende ed Enti del Servizio Sanitario Nazionale, in ossequio alle disposizioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato, determinano i dati di spesa in termini di competenza economica pertanto il confronto certificato dell'anno precedente non trova applicazione nella specificità dell'Ente.

Ad ogni buon fine si riporta lo schema riepilogativo dei fondi determinati.

FONDI ANNO 2017

A	Fondo per i compensi di lavoro straordinario e per la remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno - art. 7 CCNL 31/07/2009	2017
		definitivo
Causale		Euro
1	Fondo iniziale	39.274,00
2	Trasferimento pari a 65 ore di lavoro straordinario – Art. 39 ccnl 7/4/1999	-3.540,12
3	Riduzione art. 23 D.Lgs 75/2017	-468,13
4	Trasferimento di risorse dalla Fasce da non storicizzare	15.000,00
Totale fondo		50.265,75

B	Fondo per il finanziamento delle fasce, delle posizioni organizzative, del valore comune delle ex indennità di qualificazioni professionale e dell'indennità professionale specifica. - art. 9 CCNL 31/07/2009	2017
		definitivo
Causale		Euro
1	Fondo iniziale	515.639,25
2	Incremento pari a 65 ore di lavoro straordinario – Art. 39 ccnl 7/4/1999	3.540,12
3	Riduzione ex art. 23 D.Lgs 75/2017	-3.622,92
4	Decurtazione da non storicizzare al fondo particolare condizioni DDG 218/2017	-1.500
Totale fondo		500.556,45

C	Fondo della produttività collettiva per il miglioramento dei servizi e per il premio della qualità delle prestazioni individuali - art. 8 CCNL 31/07/2009	2017
		definitivo
Causale		Euro
1	Fondo iniziale	229.290,97
2	Riduzione ex art. 1, c. 236, L 208/2016	
3	Riduzione ex art. 23 D.Lgs 75/2017	
Totale fondo		229.290,97

Il valore totale complessivo dei Fondi anno 2017 è pari a € 780.113,17 (importo uguale a quello già certificato per l'anno 2016, in attuazione dell'art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017).

Anno 2018

FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI 2018	
Fondo Fasce - Posizioni Organizzative 2017	515.556,45 €
a detrarre: spesa annua per fasce economiche 2018 (da riportare al fondo premialità e fasce)	330.735,34 €
Residuo ex fondo fasce e PP.OO. utile per la costituzione del fondo condizioni di lavoro e incarichi	184.821,11 €
Fondo particolari condizioni 2017	35.265,75 €
Valore Fondo condizioni di lavoro e incarichi 2018	220.086,86 €
Costi stabili a valere sul fondo	
IQP	109.387,46 €
Assegni ad personam	2.443,78 €
Indennità di polizia giudiziaria	1.446,00 €
Incarichi di funzione (PP.OO.)	57.061,00 €
Pronta disponibilità (spesa tendenziale 2018)	26.000,00 €
Straordinario (spesa tendenziale 2018)	12.000,00 €
Residui allocati dalla contrattazione sul Fondo Condizioni di lavoro ed incarichi	11.748,62 €
FONDO PREMIALITA' E FASCE 2018	
Valore fasce economiche	330.735,34 €
Incremento valore fasce per rinnovo CCNL anno 2018 (da non storicizzare)	11.501,93 €
Incremento frazioni RIA personale cessato anno 2018	224,38 €
<i>Fondo produttività 2017 - valore indistinto</i>	<i>194.897,32 €</i>
<i>Fondo produttività 2017 - 15% progetti Direzione</i>	<i>34.393,65 €</i>

Fondo produttività 2017	229.290,97 €
Valore fondo premialità e fasce 2018	571.752,62 €
Costi stabili a valere sul fondo 2018	
Fasce economiche	342.237,27 €
Residuo produttività	229.515,35 €
TOTALE VALORE FONDI 2018	791.839,48 €

Anno 2019

FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI 2019	
Fondo 2018	220.086,86 €
Art. 80, comma 3 lett. a (<i>incremento, per un giorno, dell'importo annuo pari a 91 € per i dipendenti a T.I. presenti al 31.12.2015 - n. 122</i>)	30,42 €
Art. 80, comma 3 lett. a (<i>incremento, su base annua, dell'importo pari a 91 € per i dipendenti a T.I. presenti al 31.12.2015 - n. 122</i>)	11.102,00 €
Art. 80, comma 3 lett. c (<i>RIA cessati 2018, in misura intera in ragione d'anno</i>)	+1.552,59 €
Limite di spesa ex art. 23 del D.Lgs. 75/2017	-1552,59€
Valore Fondo condizioni di lavoro e incarichi 2019	231.219,28 €

FONDO PREMIALITA' E FASCE 2019	
Fondo 2018	571.752,62 €
a detrarre: incrementi fasce 2018	11.501,93 €
a detrarre: incremento RIA pro quota	224,38 €
Incrementi fasce a regime 2019	13.955,11 €
Valore fondo premialità e fasce 2018	573.981,42 €

TOTALE VALORE FONDI 2019	805.200,28 €
---------------------------------	---------------------

Anno 2020.

FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI 2020	
Fondo 2019	231.219,28
Art. 80, co. 3, lett. a), € 91,00 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 incremento già operato nell'anno 2019	0,00 €
Art. 80, co. 3, lett. b) incrementi determinati secondo le Linee di Indirizzo Regionali – Somme regionali non attribuite	0,00 €
Art. 80, comma 3 lett. c) (RIA cessati 2018, in misura intera in ragione d'anno)	+ 3.540,81 €
Limite di spesa ex art. 23 del D.Lgs. 75/2017.	- 3.540,81 €
Limite di spesa ex art. 33 del DL 33/2019, conv. in Legge 56/2019	0,00 €
Valore Fondo condizioni di lavoro e incarichi 2020	231.219,28 €

FONDO PREMIALITA' E FASCE 2020	
Fondo 2019	573.981,00 €
Art. 81, co. 4, lett. a), incremento risorse regionali	0,00 €
Art. 81, co. 4, lett. b), risorse derivanti applicazione ex art. 43 L 449/1997	0,00 €
Art. 81, co. 4, lett. c), risorse derivanti delle quote di risparmi ex art. 16 DL 98/2011	0,00 €
Art. 81, co. 4, lett. d), risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge	0,00 €
Art. 81, co. 4, lett. e), ratei di RIA del personale cessato dal servizio l'anno precedente;	+ 1.036,48 €
Limite di spesa ex art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017.	-1.036,48 €
Limite di spesa ex art. 33 del D.L. n. 33/2019, conv. in Legge n.56/2019	0,00
Valore fondo premialità e fasce 2018	573.981,00 €

TOTALE VALORE FONDI 2020	805.200,28 €
---------------------------------	---------------------

Anno 2021. Costituzione provvisoria

FONDO CONDIZIONI DI LAVORO E INCARICHI 2021	
Fondo 2019	231.219,28
Art. 80, co. 3, lett. a), € 91,00 per unità di personale in servizio al 31.12.2015 incremento già operato nell'anno 2019	0,00 €
Art. 80, co. 3, lett. b) incrementi determinati secondo le Linee di Indirizzo Regionali – Somme regionali non attribuite	0,00 €
Art. 80, comma 3 lett. c) (RIA cessati 2018, in misura intera in ragione d'anno)	+ 2.195,31 €
Limite di spesa ex art. 23 del D.Lgs. 75/2017.	-2.195,31 €
Limite di spesa ex art. 33 del DL 33/2019, conv. in Legge 56/2019	0,00 €
Valore Fondo condizioni di lavoro e incarichi 2020	231.219,28 €

FONDO PREMIALITA' E FASCE 2021	
Fondo 2019	573.981,00 €
Art. 81, co. 4, lett. a), incremento risorse regionali	0,00 €
Art. 81, co. 4, lett. b), risorse derivanti applicazione ex art. 43 L 449/1997	0,00 €
Art. 81, co. 4, lett. c), risorse derivanti delle quote di risparmi ex art. 16 DL 98/2011	0,00 €
Art. 81, co. 4, lett. d), risorse derivanti da specifiche disposizioni di legge	0,00 €
Art. 81, co. 4, lett. e), ratei di RIA del personale cessato dal servizio l'anno precedente;	+ 951,71 €
Limite di spesa ex art. 23 del D.Lgs. n. 75/2017.	-951,71 €
Limite di spesa ex art. 33 del D.L. n. 33/2019, conv. in Legge n.56/2019	0,00
Valore fondo premialità e fasce 2018	573.981,00 €

TOTALE VALORE FONDI 2021	805.200,28 €
---------------------------------	---------------------

- Modulo IV -

Compatibilità economico-finanziaria e modalità di copertura degli oneri del Fondo con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio

Sezione I - Esposizione finalizzata alla verifica che gli strumenti della contabilità economico-finanziaria dell'Amministrazione presidiano correttamente i limiti di spesa del Fondo nella fase programmatoria della gestione:

Le somme relative al fondo delle risorse decentrate sono imputate ai capitoli di spesa afferenti al Piano dei Conti del corrente Bilancio. La verifica tra sistema contabile e dati del fondo è costantemente monitorata dal personale all'uopo preposto attraverso l'utilizzo di procedure informatiche attivate nel sistema dell'elaborazione delle paghe.

Sezione II - Esposizione finalizzata alla verifica a consuntivo che il limite di spesa del Fondo dell'anno precedente risulta rispettato:

Si attesta che il limite del fondo contrattuale dell'anno 2021 è stato rispettato in quanto ammonta al medesimo importo certificato per l'anno 2016, escluse le sole possibilità incrementali determinate delle fasce economiche, in forza dell'art. 11, comma 1, lett. a) del D.L. n. 135 del 14.12.2018 (GU del 14.12.2018), a mente del quale in ordine all'incidenza sul trattamento accessorio delle risorse derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale e delle assunzioni in deroga, *"il limite di cui all'art. 23, co. 2, del D.Lgs. n. 75/2017 non opera con riferimento agli incrementi previsti, successivamente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto n. 75 del 2017, dai contratti collettivi nazionali di lavoro, a valere sulle disponibilità finanziarie di cui all'art. 48 del D.Lgs. n. 165/01 e dagli analoghi provvedimenti negoziali riguardanti il personale contrattualizzato in regime di diritto pubblico"*.

Sezione III - Verifica delle disponibilità finanziarie dell'Amministrazione ai fini della copertura delle diverse voci di destinazione del Fondo:

Il totale delle risorse indicate nell'accordo in esame risultano allocate nel Bilancio 2020 e trovano copertura finanziaria nei seguenti capitoli di Bilancio:

Anno 2020:

In virtù di quanto stabilito dal principio di competenza finanziaria, e visto quanto previsto dall'allegato 4/2, punto 5.2, del D.Lgs. 118/2011 e smi, con la DDG n. 108 del

30.08.2021 si sono assunti gli impegni di spesa sul residuo dei Fondi del Comparto 2020.

Denominazione fondo	Fondo Costituito 2020	Bilancio Previsione 2020	Somme residuali non spese sul fondo dell'anno di competenza ed impegnate con DDG 867/2020	Imputazione	Impegno di Spesa
A Fondo Premialità e Fasce	573.981,00	573.981,00	65.364,51	U30220	1554/2020
B Fondo Condizioni di lavoro ed Incarichi	231.219,28	231.219,28	267.172,32	U30126	1555/2020

Anno 2021:

Nella predisposizione del Bilancio di Previsione 2021-2023 si provveduto all'imputazione contabile delle risorse da assegnare al Capitoli di Spesa U30126 per le risorse afferenti al "Fondo Condizioni di lavoro ed incarichi" e al Capitolo di Spesa U30220 per le risorse afferenti al Fondo Premialità e Fasce.

Nello specifico, in forza di quanto previsto dall'art.1, co. 127, della Legge n. 160/2020 (Legge Bilancio 2021), alle risorse determinate definitivamente per l'anno 2021, sono state apportate gli aumenti contrattuali che potrebbero derivare a seguito della sottoscrizione dei CCNL 2019-2021. In particolare, per l'anno 2021 l'aumento di 1,03%, per l'anno 2020 l'aumento del 1,65%, per l'anno 2021 del 1,95% e per l'anno 2022, in assenza di indicazioni si è applicata prudenzialmente la percentuale 1,95%, in virtù di quanto peraltro stabilito nella Circolare Mef RGS 34/2019; e pertanto:


Denominazione fondo	Fondo Costituito 2021	Bilancio Previsione 2021-2023	Imputazione
A Fondo Premialità e Fasce	573.981,42	592.348,83	U30220
B Fondo Condizioni di lavoro ed Incarichi	231.219,28	245.003,91	U30126

Pertanto, per quanto sopra, richiamate le circolari del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato n. 16 del 2 maggio 2012, n. 25 del 19 luglio 2012 e n.12 del 23/3/2016, si attesta che la spesa afferente ai fondi contrattuali 2020 trova integrale copertura nell'ambito delle risorse puntualmente iscritte a bilancio.

In ordine alla costituzione provvisoria dei Fondi Comparto anno 2021, con la predisposizione del Bilancio 2021-2023 si è provveduto ad imputare le risorse determinate per i due fondi innanzi richiamati, unitamente agli arretrati contrattuali 2019-2021 previsti dall'art. 1, co. 127, della Legge n. 160/2019 (cd Legge di Bilancio 2020) sui rispettivi capitoli di Bilancio esposti nella tabella precedente.

Distinti saluti.

Il Direttore Generale
Ayy. Antonio Tisci



Allegati:

- 1) DDG n. 867 del 29/12/2020 ad oggetto: "Determinazione fondi aziendali area del comparto anno 2020 e adozione di provvedimenti amministrativi d'impegno di spesa";
- 2) DDG n. 108 del 30.08.2021 ad oggetto: "Fondi contrattuali area del Comparto. Costituzione definitiva anno 2020 e provvisoria 2021."
- 3) Accordo sindacale del 18.11.2021 (prot. 17619 del 22.11.2021);
- 4) DDG n. 132/2021: Regolamento e criteri per il conferimento degli incarichi di funzione organizzativa;
- 5) Regolamento e criteri per l'assegnazione PEO 2021.